MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023)

VISTO l'articolo 7, comma 4, lett. ag) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Funzioni Locali – del 23 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 45, comma 2 del D. Lgs. n.36 del 2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a valere sugli stanziamenti già previsti per le singole procedure di affidamento, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento stesse;

VISTO il comma 3 del citato articolo, il quale prevede che l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2 viene ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al medesimo comma 2, nonché ai loro collaboratori;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n.36 del 2023, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per "attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva";

CONSIDERATO il parere fornito dal Ministero dell'Economia e Finanze – RGS – IGOP (foglio MEF – RGS – prot.225928 del 12.09.2023), secondo cui gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023 debbono essere ricompresi nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'Amministrazione;

CONSIDERATO quanto riportato nella nota del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023 (fasc.3360/2023 – URCP 54/2023), ovvero che, "con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi (…), la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione "con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti" è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi";

CONSIDERATO altresì quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nell'adunanza del 13 dicembre 2023, secondo cui "lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale – posto che l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva – andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici (come originariamente previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016)";

RILEVATO che la contrattazione integrativa in questione è di carattere esclusivamente normativo e non comporta oneri per l'amministrazione poiché disciplina unicamente le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, finanziati con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento;

VISTO lo schema di Decreto del Ministro della Difesa, quale "atto a valenza generale" per la definizione dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche, secondo l'indirizzo riportato nella nota ANAC sopra citata, trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con nota prot. M_D A3DFB29 REG2024 0015167 del 21-03-2024;

le parti concordano

di approvare le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Monteviale, aventi diritto ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n.36 del 2023, di seguito esplicitati.

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le modalità ed i criteri concordati si applicano agli affidamenti in relazione ai quali, successivamente al 30 giugno 2023, sono stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente oppure sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi.

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati

dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile agli appalti di servizi e forniture esclusivamente nei casi in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 2

Risorse finanziarie da destinare agli incentivi per funzioni tecniche

La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.

L’importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 3 nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’art. 6, per una quota dell’80%;
b) la residua quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincola, è destinata a quanto specificato dai commi 6 e 7 dell’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento. Per le ipotesi di cui all’art. 44 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’incentivo, si farà riferimento alla percentuale riferita all’importo posto a base di gara, comprensivo pertanto sia dell’importo dei lavori sia dell’importo per la progettazione.

Articolo 3

Destinatari

Come previsto dall’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, la quota dell’80% relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto - RUP;

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica/amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Non incrementano il fondo incentivante per funzioni tecniche:

- gli atti di pianificazione urbanistica generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- i contratti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 56 del D. lgs. n. 36/2023.

L'incentivo compete anche ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, stante il disposto di cui all'art. 20, comma 1, lett. H) del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 e art. 17 comma 1 lettera h) CCNL 2022/2024.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Articolo 4
Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	**%**
Importo superiore alla soglia comunitaria prevista per i lavori	1%
Importo oltre euro 2.000.000 e sino alla soglia comunitaria	1.2%
Importo oltre euro 1.000.000 e sino a euro 2.000.000	1,6%
Importo sino a euro 1.000.000	2,0%
Servizi e Forniture	
Importo superiore a 2.000.000	1%
Importo oltre euro 1.000.000 e sino a 2.000.000	1,4%
Importo oltre euro 500.000 e sino a euro 1.000.000	1,8%
Importo sino a euro 500.000	2%

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo dell'incentivo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definiti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

La misura effettiva dell'incentivazione è evidenziata negli atti di approvazione dei progetti e/o nelle determinazioni a contrarre o nell'atto di aggiudicazione.

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 5

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

		Attività tecniche relative a LAVORI	**% sul totale del fondo incentivi**
PROGRAMMAZIONE	1	Programmazione della spesa per investimenti e collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva, compreso quadro esigenziale All. I.7 art. 1.	5,00%
RUP	2	Responsabile unico del progetto;	20,00%
	3	Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-giuridico-amministrativa dell'intervento)	10,00%
PROGETTAZIONE	4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	3,00%
	5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	4,00%
	6	Redazione del progetto esecutivo, coordinamento sicurezza;	12,00%
	7	Verifica del progetto ai fini della sua validazione;	5,00%

APPALTO	8	**Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara**	**10,00%**
		di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	*6,00%*
		di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	*4,00%*
ESECUZIONE	9	**Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici**	**10,00%**
		di cui ai collaboratori per predisposizione di atti tecnico amministrativi per l'esecuzione del contratto	*6,00%*
		di cui ai collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	*4,00%*
	10	Direzione dei lavori - direzione dell'esecuzione	10,00%
	11	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) - collaboratori del direttore dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza;	3,00%
COLLAUDO	12	Collaudo T-A, collaudo statico (ove necessario), regolare esecuzione - verifica di conformità.	8,00%
		TOTALE	**100,00%**

Attività tecniche relative a SERVIZI e FORNITURE	**%** **sul totale del fondo incentivi**
Responsabile Unico del Progetto e collaboratori amministrativi di supporto	**45%**
di cui al RUP	*35%*
di cui ai collaboratori	*10%*
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	**10%**
di cui ai collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	*5%*
di cui ai collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	*5%*
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	**10%**
di cui ai collaboratori per predisposizione di atti amministrativi per l'esecuzione del contratto	6%
di cui ai collaboratori per i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	4%
Attività di direzione dell'esecuzione	**25%**
di cui al Direttore responsabile dell'esecuzione (DEC)	*20%*
di cui ai collaboratori	*5%*
Attività di verifica di conformità	**10%**
di cui al Direttore responsabile esecuzione (DEC)	*5%*
di cui ai collaboratori	*5%*
TOTALE	**100%**

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

Le quote corrispondenti ad attività affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, non svolte dal personale interno o prive della prescritta attestazione non sono redistribuite tra i componenti del gruppo di lavoro, ma seguono la destinazione prevista dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023

Sono considerati collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi coloro che in rapporto alla singola attività, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti che caratterizzano l'attività stessa.

Articolo 6

Individuazione dei beneficiari

I dipendenti beneficiari dell'incentivo sono individuati di volta in volta dal Responsabile dell'Area di competenza con un proprio provvedimento specifico.

Nel provvedimento deve essere impegnata la somma prevista per l'incentivo e deve essere, altresì, fissato un cronoprogramma delle attività.

Qualora un'attività sia svolta anche da collaboratori, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Nell'individuazione dei beneficiari il Responsabile di Area deve, comunque, tener conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali.

Possono essere individuati sia dipendenti a tempo pieno che a tempo determinato. E' possibile anche individuare dipendenti di altre Stazioni appaltanti nei seguenti casi:

a) non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio;
b) sia stata stipulata apposita convenzione tra Enti.

Nel caso siano stata stipulate apposite convenzioni i compensi incentivanti connessi all'attività svolta sono trasferiti alla Stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto l'attività.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 36/2023, tale limite è incrementato del 15 per cento.

L'eventuale incentivo eccedente, non corrisposto al dipendente, incrementa le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del medesimo decreto. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento si applica per la sola parte eccedente gli importi corrisposti mediante dette forme alternative.

Articolo 7

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

Tipologia incremento	**N.**	**Misura dell'incremento del costo o dei tempi di esecuzione**	**Riduzione incentivo**
Tempi di esecuzione	1	Entro il 5% del tempo contrattuale	0%
	2	Dal 6 % al 20% del tempo contrattuale	10% per la parte eccedente al sub1)
	3	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30% per la parte eccedente al sub2)
	4	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50% per la parte eccedente al sub3)
Costi di realizzazione	1	Entro il 5% dell'importo contrattuale	0%
	2	Dal 6 al 20% dell'importo contrattuale	20% per l'incremento superiore al sub1)
	3	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40% per l'incremento superiore al sub 2)
	4	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60% per l'incremento superiore al sub 3)

In ogni caso, le eventuali esclusioni o riduzioni dell'incentivo per le cause previste sono applicate dal Segretario comunale previa audizione in contraddittorio del personale interessato. A tal fine, la proposta di liquidazione dell'incentivo è trasmessa tempestivamente, a cura del Segretario, al personale interessato, il quale potrà presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto eventualmente assistito da un funzionario sindacale. Il Segretario esamina i rilievi pervenuti, convocando l'interessato ad apposito colloquio, e provvede in via definitiva entro i successivi 30 giorni. Nell'atto di liquidazione dell'incentivo, il Segretario rende specifica motivazione dell'eventuale mancato accoglimento, in tutto o in parte, delle deduzioni rese dal personale interessato in ordine alle circostanze ed alle giustificazioni degli scostamenti verificatisi rispetto ai tempi e/o ai costi programmati.

Articolo 8

Liquidazione dell’incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area competente che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell’incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell’anno di competenza, al termine di ciascuna fase. La liquidazione dell’incentivo potrà avvenire a condizione che sia iniziata l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi o che si sia conclusa la fornitura dei servizi. Qualora il Responsabile del servizio sia beneficiario degli incentivi, la determina di liquidazione è sottoscritta dal Segretario comunale.

Articolo 9

Quota del 20 per cento

Le risorse della residua quota del 20%, escluse quelle che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincola, sono destinate all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, e alla formazione e specializzazione del personale.

Rientrano in questo ambito:

a. la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

b. l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c. l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici;

e. attività di formazione finalizzate all'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

f. attività di specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

g. copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 10

Successione negli incarichi e ripartizione delle attività

Qualora, nell'ambito della medesima procedura, più dipendenti si succedano nello svolgimento della funzione di RUP o di altre funzioni tecniche incentivabili, la relativa quota è ripartita tra i soggetti interessati in proporzione alle attività effettivamente svolte, alla complessità delle prestazioni e alle responsabilità concretamente assunte.

In occasione del subentro, il Responsabile competente provvede alla ricognizione delle attività già espletate dal precedente incaricato e di quelle ancora da svolgere, dandone evidenza mediante apposita attestazione.

La ripartizione della quota incentivante è effettuata sulla base delle risultanze della predetta ricognizione, senza duplicazione delle percentuali complessivamente previste per la medesima funzione.

L'attribuzione delle quote è disposta con provvedimento motivato, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle attività e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.